



*Ministero della Transizione Ecologica*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**Parere n. 162 del 18 ottobre 2021**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i> <b>"Progetto di Sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO- Canale di Sicilia". Richiesta di proroga di validità del decreto VIA/AIA DM 68 del 16.04.2015</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 5155</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p style="text-align: center;"><b>Edison S.p.A.</b></p>

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

### **Ricordata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

- il D.Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

### **RICHIAMATA** la disciplina dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare gli artt. 23 - 25, Titolo III, Parte seconda che regolano la procedura di valutazione ambientale,
  - intesa come “*il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del Proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal Proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto*” (art. 5, recante ‘*definizioni*’, comma 1, lett. b.);
  - che si conclude con “*il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere*” (art. 5 comma 1, lett. o);
  - che “*contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti*” (art. 25 comma 4);
- Il D.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 , recante “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che disciplina la valutazione d'incidenza, procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o*

*su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso";*

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"*;
- le Linee Guida *"Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)"*;
- le Linee Guida Comunità Europea *"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"*;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019 e la nota prot. N. 82322/MATTM de 27 luglio 2021 con relativi allegati con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea con la nota Ares (2020)2534146 del 13/05/2020 anche in relazione alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza;
- le Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D. Lgs.152/2006, D. Lgs.163/2006), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le Valutazioni Ambientali 2014.
- la Delibera n.54/2019 del 09/05/2019 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente concernente *"Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo"*;
- le Linee Guida del SNPA approvate dal Consiglio SNPA in data 09.07.2019 per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, utili per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. n.152/06, integrative dei contenuti minimi previsti dall'art. 22 e delle indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs. n.152/06.

**PREMESSO** che:

- la Società Edison S.r.l. (di seguito, Proponente) con nota n.29/20 del 06/02/2020, acquisita al prot.12402/MATTM del 21/02/2020, ha presentato, ai sensi dell'art.25, comma 5 del d.lgs. n.152/2006, domanda di proroga dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n.68 del 16/04/2015, relativo al *"Progetto di sviluppo del Campo Vega B", nell'ambito della Concessione di Coltivazione C.C6.EO* per un periodo pari a 5 anni, avente scadenza quindi il 04/05/2020;
- con nota prot. 38177/MATTM del 25.05.2020, la Divisione V del MATTM ha chiesto al Proponente, nelle more di perfezionare l'istanza presentata, l'invio di una relazione tecnica circa la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento delle precedenti valutazioni nonché altra documentazione inerente all'evidenza del pagamento degli oneri istruttori previsti;
- il Proponente ha riscontrato la richiesta con nota acquisita al prot. 65020/MATTM del 19/08/2020, trasmettendo alla citata Divisione V la documentazione richiesta;

- la Divisione V con nota prot. n. MATTM/95314 del 19/11/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/3788 in data 19/11/2020, ha chiesto alla Commissione se, sulla base della sopra richiamata documentazione fornita dalla Società Edison S.p.A., si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale conclusasi con il decreto VIA/AIA D.M. n.68 del 16/04/2015 e se vi siano, quindi, le condizioni per prorogare di 5 anni detto provvedimento;
- la Divisione V con nota prot. n. MATTM/95312 del 19/11/2020, acquisita dalla Commissione con prot. n. CTVA/3789 in data 19/11/2020, ha nominato il referente istruttorio della Commissione, ai sensi dell'art.5, comma 2, lettera b) del D.M. n.342 del 13/12/2017 regolante il funzionamento della Commissione stessa.

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 39 del 19/02/2019 recante gli "Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in terraferma";

**DATO ATTO di quanto segue:**

**ambito della concessione denominata C.C6.EO:** il Proponente è titolare (per il 60%), unitamente a Eni S.p.a. (per il 40%), della concessione denominata C.C6.EO, per lo sfruttamento del giacimento denominato "Vega", ubicato nel Canale di Sicilia a circa 20 km dalla costa sud-orientale della Sicilia e suddiviso in due culminazioni (Vega A e Vega B) separate da una sella. La concessione di coltivazione C.C6.EO, per lo sfruttamento del giacimento denominato "Vega" ha durata complessiva di 10 anni dal **28/12/2012 fino a tutto il 28/12/2022**, giusto Decreto MISE prot. n. MS111/P/C.C6.EO del 13/11/2015;

**oggetto della presente procedura:**

è l' esame dell'istanza avanzata sensi dell'art.25, comma 5 del d.lgs. n.152/2006 dalla Società Edison S.r.l. (di seguito, Proponente) con nota n.29/20 del 6 febbraio 2020, acquisita al prot.12402/MATTM del 21/02/2020, di proroga di ulteriori 5 anni, dal 16 aprile 2015 fino al 4 maggio 2025 del termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale di cui al DM n. 68/2015, rilasciato con prescrizioni in data 16 aprile 2015 a seguito dell'accoglimento dell'istanza del 22 dicembre 2011 avanzata dal proponente, e avente quindi scadenza, in data 04/05/2020 relativo al "Progetto di sviluppo del **Campo Vega B**", nell'ambito della Concessione di Coltivazione C.C6.EO";

**periodo di validità del D. M. n. 68/2015 :**

è pari a 5 anni decorrenti dalla data del 16 aprile 2015 sino al 16 aprile 2020;

**periodo di ulteriore proroga del D.M. n. 68/2015:**

è pari a 5 anni decorrenti dalla data del 16 aprile 2020, di scadenza della proroga concessa, sino alla data del 4 maggio 2025;

**ambito del DM n. 68/2015 di cui si chiede la proroga:**

**-in negativo:** la presente procedura di proroga non concerne l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito, AIA) al successivo esercizio del complesso produttivo delle piattaforme Vega A e Vega B, con prescrizioni, pure rilasciata con lo stesso DM n. 68/2015;

**-in positivo:** il D.M. n.68 del 16/04/2015 di compatibilità ambientale oggetto di proroga concerne lo "Sviluppo del Campo Vega B – Concessione di Coltivazione C.C6.EO": comprende pertanto le installazioni indicate

**infra, limitatamente quindi alla realizzazione di 4 pozzi**, atteso che il D.M. citato prevede che il Proponente prosegua la coltivazione del campo mediante la continuazione della produzione dell'esistente piattaforma "Vega A", attraverso i pozzi già perforati, **e la realizzazione della piattaforma "Vega B", con perforazione di nuovi pozzi, fino a un massimo di 12 unità;**

#### **ragioni poste a fondamento della nuova istanza di proroga:**

-nella citata nota n. prot. 29/20 del 06/02/2020 il Proponente evidenzia che la *"richiesta di proroga si rende necessaria a causa della pendenza, avanti al TAR Lazio, del giudizio promosso da Legambiente ed altre Associazioni (RG n. 8903/2015) per l'annullamento del Decreto MATTM n.68/2018 e del Decreto MISE/2015 di proroga della concessione in oggetto. La pendenza di tale giudizio ha reso evidentemente impossibile la realizzazione del progetto di sviluppo previsto, in attesa della decisione definitiva del giudice amministrativo circa la legittimità dei decreti contestati"*;

-l'ordinanza n. 07293/2021 REG.PROV.COLL. N. 11286/2019 REG.RIC, pubblicata il 17/06/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ai sensi degli art. 13 e 15 c.p.a. ha statuito l'incompetenza del TAR adito indicando quale giudice inderogabilmente competente il TAR Sicilia, sede di Catania.

**-documentazione posta a fondamento della richiesta:** ai fini dell'istanza di proroga il Proponente ha fornito la seguente documentazione:

- Relazione di verifica dello stato dei luoghi, delle condizioni naturalistiche e della vincolistica a supporto della richiesta di proroga del decreto VIA DM n. 68 del 16 Aprile 2015 (Doc. No. P0021121-1-H1 Rev.0 - Luglio 2020);

il Proponente ha presentato la *"Relazione di verifica dello stato dei luoghi, delle condizioni naturalistiche e della vincolistica a supporto della richiesta di proroga del decreto VIA DM n. 68 del 16 Aprile 2015 (Doc. No. P0021121-1-H1 Rev.0 - Luglio 2020)"*, predisposta al fine di fornire formali e documentate assicurazioni circa la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento delle valutazioni, ad esito delle quali a suo tempo è stato emanato il Decreto MATTM n.68 del 16/04/2015.

#### **Allegati della relazione:**

: 1) istanza di proroga della validità del decreto di compatibilità ambientale VIA-AIA (D.M. n. 68 del 16 Aprile 2015); 2) cartografia di confronto dello stato dei luoghi per il progetto autorizzato e la situazione odierna

#### **Ambiti oggetto di analisi estremamente sintetica contenuti nella Relazione:**

- atmosfera;
- ambiente idrico;
- suolo (fondale marino) e sottosuolo;
- biodiversità ed ecosistemi naturali;
- rumore;
- aspetti socio-economici (compartimento pesca);
- strumenti di pianificazione (verifica vincolistica)

#### **Quadro delle invarianze:**

nella stessa viene rilevato che la principale variazione rispetto alle condizioni ambientali antecedenti è riscontrabile nella ripermetrazione del sito della Rete Natura 2000 "Fondali della Foce Irminio" – ITA080010, in prossimità della fascia costiera di Ragusa;

-tale modifica è stata considerata di modesta entità nel parere positivo relativo alla VIA di cui si chiede la proroga, sulla scorta della distanza del sito dalle opere in progetto (circa 20 km), relativamente al quale il

Proponente ricorda che la CTVIA aveva affermato che *“la distanza dal SIC ITA080010 Fondali Foce del Fiume Irmínio... è tale da garantire la non interferenza del progetto stesso con l’area protetta, per cui non sono ipotizzabili impatti di alcun genere”*;

-in merito agli altri aspetti, l’analisi condotta dal Proponente ha evidenziato la non variazione o modeste variazioni delle condizioni ambientali e vincolistiche di riferimento rispetto a quelle per le quali era stato dato parere favorevole di compatibilità ambientale.

## RILEVATO che

-a tutt’oggi le attività di coltivazione hanno interessato solo il giacimento Vega A, su cui insistono le seguenti installazioni:

- la piattaforma Vega A, che comprende 21 pozzi di cui 19 risultati produttivi;
- la FSO (*Floating Storage and Off-load*) “Leonis” ormeggiata a una boa SPM (*Single Point Mooring*) ubicata a circa 2 km in direzione nord dalla piattaforma (Figura 1).




Figura 1. Ubicazione della piattaforma Vega B nell’ambito della concessione.

## In ordine al giacimento Vega B:

-nel 2012 il Proponente ha dato avvio alla procedura di VIA statale comprendente la realizzazione delle seguenti installazioni:

- una piattaforma fissa (Vega B) ubicata a circa 6 km di distanza da Vega A in direzione ovest, comprendente 4 pozzi, da integrare fino a un massimo di 12 pozzi in funzione degli esiti minerari della perforazione dei primi 4 pozzi;
- la posa di 2 condotte sottomarine congiungenti Vega B con Vega A;
- la posa di 2 cavi sottomarini in media tensione a 6 kV (uno in esercizio e l’altro di riserva) per l’alimentazione della piattaforma Vega B;

- la realizzazione di alcune modifiche impiantistiche di Vega A, fra cui in particolare la sostituzione del sistema di generazione elettrica con impianti di nuova generazione.

- con D.M. n. 138 del 17/05/2019 del MATTM di concerto col MIBAC, è stato espresso parere negativo di compatibilità ambientale relativo al “**Progetto di sviluppo Campo Vega B – Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia. Perforazione di 8 pozzi addizionali**”, che prevedeva la realizzazione di ulteriori 8 pozzi nella piattaforma Vega B in aggiunta ai 4 già oggetto del parere positivo di compatibilità ambientale acquisito con D.M. n.68 del 16/04/2015;

- tale parere negativo fa seguito ai pareri negativi n.2633 del 09/02/2017 e n.2798 del 13/07/2018 della Commissione tecnica VIA/VAS e n. prot. 17004-P del 21/06/2018 del MIBAC.

## CONSIDERATO e VALUTATO che:

- il giacimento Vega (Figura 2) è situato ad una profondità di circa 2650 m s.l.m. ed è costituito da un’anticlinale asimmetrica di 15 km e lunga 3 km ed è caratterizzato da numerose pieghe e faglie. Il *reservoir* vero e proprio è situato all’interno della formazione rocciosa denominata “Siracusa” (situata ad una profondità compresa tra 2617 m e 4236 m), caratterizzata prevalentemente da calcari e dolomie di origine molto antica (Giurassico Inferiore). La maggior parte degli idrocarburi viene estratta dalle dolomie, rocce dotate di una maggiore permeabilità rispetto ai calcari;
- il giacimento è costituito da due culminazioni separate da un’area di sella e delimitate verticalmente da un acquifero comune e molto potente (parere CTVA 2633 del 9/02/2018);




Figura 2. Estensione del campo di coltivazione della concessione Vega.

- le attività di ricerca petrolifera prevista nella richiesta di proroga avanzata dal Proponente prevedono la trivellazione di 4 pozzi ricadenti all’interno di una zona di mare posta **entro le 12 miglia** dalla linea di costa e dal perimetro esterno di aree marine e costiere protette (Decreto MiSE 7 dicembre 2016, G.U. n. 78, 3-4-2017: “*Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 17, del decreto legislativo n.*

- 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 239, della legge n. 208/2015, sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale");
- ai sensi dell'art 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006, per come modificato dall'art. 1, comma 239, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
  - Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale";
  - stante che l'istanza presentata dal Proponente riguarda la proroga di parere positivo acquisito col D.M. n.68 del 16/04/2015, antecedente quindi alla data di emanazione dell'ultima norma di modifica del D.Lgs. 152/2006, prima citata, e che il titolo abilitativo consistente nella concessione di coltivazione C.C6.EO, per lo sfruttamento del giacimento denominato "Vega" rilasciato con Decreto del MISE prot. n. MS111/P/C.C6.EO del 13/11/2015, per una durata complessiva di 10 anni a decorrere dal 28/12/2012 e quindi fino al 28/12/2022, è anch'esso antecedente alla modifica normativa, segue che l'attività di cui alla richiesta non rientra tra i divieti riportati nel citato art.6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 in quanto afferente ad un **titolo abilitativo** già in essere rientrando nella disciplina transitoria di cui sopra ai sensi della quale appunto "I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, **nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale**";
  - la piattaforma Vega A è stata oggetto di indagini riguardanti le modalità di smaltimento degli idrocarburi liquidi e delle acque risultanti dalla separazione degli idrocarburi nonché delle acque di sentina e di lavaggio nel pozzo sterile Vega 6, come si evince dagli atti del proc. Pen. n. 1156/2007 e dalle perizie d'ufficio dei proff. Ing. A. Barcellona e F. D'Agostino dell'Università di Palermo; identiche conclusioni rendeva, su richiesta di chiarimenti del GUP, il geol. dr.ssa Stefania Serra (CT del PM), nella relazione a sua firma depositata in esito all'udienza del 21/7/2011; poiché i fatti contestati (p. e p. dagli artt. 104, comma 1, e 260, comma 1, D.Lgs. 152/06) erano stati commessi fino all'agosto del 2007, il Tribunale penale di Ragusa (subentrato il 14/09/2013 al soppresso Tribunale di Modica) accertava l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione ed emetteva in data 20/05/2016 sentenza n. 852/16 di non doversi procedere nei confronti degli imputati;
  - il pozzo Vega 6 è sempre stato sterile, non avendo mai contenuto idrocarburi e non essendo mai stato produttivo, per cui strutturalmente il pozzo risulta meno confinato rispetto agli altri coltivati e di conseguenza non idoneo, a norma di legge, alla re-iniezione di acque di strato;
  - il pozzo VEGA 6 attraversa numerose formazioni dalle più recenti, riferibili al quaternario, fino alle più antiche, tra cui la formazione Siracusa nella quale, ad una profondità di circa 2800 m, sarebbero stati smaltiti i rifiuti prodotti dal Campo. La formazione è costituita da calcari talvolta dolomizzati e la zona di iniezione, nello specifico, è caratterizzata da una permeabilità molto elevata<sup>1</sup>. Inoltre, nell'area esistono delle evidenze di tipo sperimentale che dimostrano la presenza di acque dolci fossili di origine meteorica;

---

<sup>1</sup> Edison (26.05.2003): Relazione tecnica allegata alla istanza di autorizzazione alla reiniezione delle acque di strato derivanti dalla coltivazione del giacimento ad olio denominato "Campo Vega" (concessione mineraria C.C6.EO) in unità geologiche profonde attraverso il pozzo "Vega 6".

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99, in data 26/05/2003 Edison richiedeva autorizzazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla reiniezione delle sole acque di strato in unità geologiche profonde attraverso il pozzo Vega 6; a tale richiesta facevano seguito richieste di integrazioni di documentazione da parte del Ministero ma, anche a seguito dell'entrata in vigore nel 2006 del D.Lgs. 152/06, non è risultata agli atti alcuna autorizzazione alla re-immissione delle acque di strato nel pozzo Vega 6;
- si riscontra che nell'aprile 2010 ISPRA ha effettuato una valutazione di danno ambientale, commissionata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare costituitosi parte civile nell'ambito del procedimento penale n. 1156/07 R.G.N.R. (Tribunale di Modica), per smaltimento di elevate quantità di rifiuti (acque di strato, acque di lavaggio, acque di sentina) nel sottosuolo marino. I fatti contestati fanno riferimento a un periodo compreso tra il 1989 e il 2007 ed è riportato che un quantitativo di circa 496,217 m<sup>3</sup> di reflui petroliferi è stato smaltito nel pozzo Vega 6 (147,810 m<sup>3</sup> di acque di strato, 333,675 m<sup>3</sup> di acque di lavaggio e 14,732 m<sup>3</sup> di acque di sentina) mentre sono assenti dati per le acque di sentina per il periodo 1989-1992 e dall'inizio produzione (1987) al 1989;
- la vicenda ha portato alla promozione di un giudizio per danno ambientale da parte del MiTE, delineata dagli atti di citazione al Tribunale di Catania dell'Avvocatura dello Stato, Ufficio Distrettuale di Catania, CONT 4755/18Mn, Udienza cit. del 20/11/2018 e Cont 4755/17 Mn, udienza del 15/10/2019, contro vari soggetti, tra i quali Edison SpA; in tale citazione è riportato che le acque di strato venivano inviate alla piattaforma Vega A e da questa reiniettate nei pozzi, unitamente alle acque di lavaggio e di sentina e ad agenti chimici pericolosi per l'ambiente, in contrasto con quanto previsto dalle norme di legge. Si evince che con l'autorizzazione concessa il 2/11/90, nel rispetto delle norme allora vigenti (D.Lgs. 152/99 e poi D.Lgs. 152/06), la società non avrebbe potuto immettere nel pozzo Vega 6 le acque di "lavaggio" e di "sentina" con quelle "di strato", tutte commiste a reagenti chimici vari, come pure che non sussisteva alcuna autorizzazione ambientale alle re-immissione nel pozzo Vega 6 neanche delle sole acque di strato, in quanto il pozzo è risultato sterile. Si conclude quindi da parte del MiTE che tale attività è stata svolta in modo abusivo e senza alcuna autorizzazione, in violazione delle correlate disposizioni di legge in materia di inquinamento ambientale;




Figura 3. Posizione del pozzo Vega 6 nell'ambito della concessione

- la problematica del presunto smaltimento illecito di rifiuti nel pozzo Vega 6 è stato oggetto di diverse interrogazioni parlamentari ed atti documentali tra i quali si segnalano:
  - a) <https://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=616&intervento=426800#>
  - b) Atti parlamentari XVII Legislatura, Allegato A ai resoconti, Seduta del 29 Aprile 2016, pg. 17;
- considerando che la formazione Siracusa è estremamente permeabile e che le caratteristiche del pozzo VEGA 6 indicano una mancanza di confinamento in quella zona della matrice, è ipotizzabile che il peggioramento qualitativo e la contaminazione abbiano interessato un'area di maggiore estensione, comprensiva sia della formazione in oggetto sia di altre formazioni geologiche con essa confinanti e in comunicazione. Questo fenomeno potrebbe inoltre essere stato ragionevolmente favorito dall'uso

- di acidi e solventi, che potrebbero aver ampliato la fratturazione della matrice (almeno per la parte di natura calcarea e quindi sensibile agli acidi) aprendo in essa nuove vie per lo scorrimento dei fluidi;
- la presenza di correnti di fondo rende certa la dispersione di ogni materiale che fuoriesca dal sito, aumentando il potenziale rischio ambientale in un'area vasta;
  - il Proponente non ha prodotto alcun approfondimento - anche tramite opportuni campionamenti e accertamenti estesi - diretto ad analizzare le conseguenze dei fatti sopra descritti, quanto ad impatto sulle matrici ambientali coinvolte ed ai successivi possibili sviluppi e ciò sebbene il fatto della reiniezione in pozzo sterile sia stato censurato nei predetti giudizi e sia stato accertato con relazioni tecniche di soggetti qualificati. Tale fatto, allo stato non ancora definito quanto all'esito delle vicende giudiziarie tuttora pendenti, non consente di escludere elementi di criticità tali da ipotizzare una modifica sostanziale delle condizioni ambientali dell'area, non esplorata in alcun modo dal Proponente;
  - in secondo luogo, si osserva che la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale è mutata in conseguenza dalla trasposizione delle innovazioni unionali in materia e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 104 del 2017, tale per cui attualmente sono definiti (art. 5, comma 1, lett. c) quali impatti ambientali, gli *“effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:*
    - *popolazione e salute umana;*
    - *biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;*
    - *territorio, suolo, acqua, aria e clima;*
    - *beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;*
    - *interazione tra i fattori sopra elencati.*
- “Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”;*
- pertanto, secondo il principio di precauzione e in ragione delle esigenze di salvaguardia ambientale ribadite anche per i titoli non incisi dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 17 del D. Lgs. 152/06, non è ragionevole accordare al Proponente una proroga dell'autorizzazione del provvedimento di VIA del 2015 priva di tali necessari accertamenti sulle matrici ambientali. Ciò anche in considerazione del fatto che lo studio di impatto ambientale sulla scorta del quale è stata rilasciata la pregressa compatibilità ambientale non ha preso in considerazione in dettaglio gli impatti derivanti da ipotesi di verificazione di gravi incidenti o calamità, limitandosi a riferire a pag. 115 che *“Durante la fase di esercizio del complesso produttivo Vega A + Vega B il potenziale rischio di sversamento di idrocarburi in mare è gestito grazie all'adozione di uno specifico Piano di Emergenza per l'Antinquinamento Marino”* (Paragrafo 11.1.2 del Quadro di Riferimento Progettuale dello SIA);
  - in terzo luogo rispetto alla data dell'espletata pregressa VIA, il quadro dell'esame del progetto risulta modificato anche a seguito di una procedura di infrazione che ha ribadito la necessità di una valutazione di incidenza, sia sotto forma di screening che sotto forma eventualmente di valutazione appropriata, condotta secondo le disposizioni normative già all'epoca vigenti, ad oggi nuovamente ripercorse con criteri metodologici ed appositi format dalle Linee Guida 2019 citate nelle premesse;
  - la presenza dei SIC ITA080010 Fondali Foce del Fiume Irminio, SIC ITA080001 Foce del Fiume Irminio, SIC ITA080008 Contrada Religione, SIC ITA080007 Spiaggia Maganuco posti a una distanza tale da poter essere potenzialmente impattata dalla tipologia di attività in esame o da eventuali incidenti non risulta essere stata presa in considerazione attraverso l'analisi degli impatti potenziali, diretti, indiretti, o accidentali, nelle fasi di cantiere, esercizio e post operam che la normativa in materia di VINCA impone, specie a seguito della riscontrata ripermimetrazione discussa nello Studio di Incidenza del 2016 (Progetto di Sviluppo Campo Vega B Concessione di coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia - Perforazione di 8 pozzi addizionali, parere negativo del D.M. n. 138 del

17/05/2019). Le Linee guida 2019 in ogni caso richiedono che trascorsi 5 anni da un eventuale studio di incidenza (non presente nel SIA del 2012 che ha condotto al rilascio della VIA del 2015, cfr. pag. 142), le analisi dell'incidenza debbano essere rinnovate per la veloce mutevolezza del quadro delle matrici ambientali, specie biotiche, e degli habitat di riferimento. Ciò che richiede la rinnovazione dell'analisi dei relativi impatti;

- da ultimo si evidenzia che la prescrizione n. 12 del parere n. 1319 del 02/07/2013 contenuta nel decreto VIA-AIA n. 68 del 16/04/2015 recita: *“in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentato un progetto di dismissione e ripristino dell'ambiente nella configurazione marina ante operam con la stima dei costi. Il ripristino dovrà essere attuato ad esaurimento del giacimento come quantificato dalla producibilità di progetto”*. Il DM 39/2019 art. 3 riporta invece:

Articolo 3 (Elementi necessari alla valutazione di progetti di perforazione e coltivazione)

*“Con riguardo alla valutazione dell'impatto ambientale relativa ai progetti che prevedano la perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione o la messa in coltivazione di giacimenti di idrocarburi, di cui ai punti 7 e 7.1 dell'Allegato II alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i relativi procedimenti devono essere svolti in presenza di progetti con grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b), e dal punto 5, lettera a, dell'allegato VII, alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché tenendo conto, se pertinenti, degli obblighi di ripristino di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del medesimo decreto legislativo.*

*Per le finalità di cui al comma precedente, lo studio di impatto ambientale deve contenere uno specifico progetto relativo a dismissione e ripristino, individuando modalità, impatti e tempi di attuazione, nonché, in particolare per le attività di coltivazione, individuare con criteri oggettivi e verificabili il termine della vita utile di ciascun pozzo.”* Ciò a ribadire i contenuti del SIA già fissati dall'art. 22 del D.Lgs. 152/06, che richiede l'analisi degli impatti della dismissione, e del provvedimento di VIA che ai sensi dell'art. 25 comma 4 lett. a contiene altresì le eventuali e motivate prescrizioni ambientali che definiscono *“le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti”*;

- si rileva che, tenuto conto della relazione ambientale del Proponente e dei contenuti del DM 39/2019, il progetto di *decommissioning* non è mai stato trasmesso, sicché in questa sede la relativa carenza impone la rinnovazione della procedura di VIA per la trattazione anche di questi aspetti.

#### **RILEVATO** in conclusione che:

- nel periodo intercorrente tra il decreto di compatibilità ambientale e la presentazione della domanda di proroga gli aspetti ambientali di riferimento, secondo il Proponente, non avrebbero subito modifiche tali da richiedere una nuova procedura di valutazione di compatibilità ambientale, talché si potrebbero ritenere confermate le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto presentato nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale conclusa con il D.M. n. 68 del 16/04/2015;
- tutte le prescrizioni riportate in tale D.M. 68 del 16/05/2015 sarebbero quindi confermate, con verifica della relativa ottemperanza (18 prescrizioni VIA, 20 prescrizioni AIA, Piano di Monitoraggio e Controllo di ISPRA, articolo 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006);
- il presente parere si limita a quanto relativo al rinnovo della compatibilità ambientale, mentre altra procedura distinta da questa riguarda la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale, già oggetto di parere favorevole con lo stesso D.M. 68 del 16/05/2015;
- il 31 maggio 2018 il Ministero dell'Ambiente ha notificato a Edison una richiesta di risarcimento dei danni ambientali derivanti dall'attività di reiniezione nel pozzo Vega 6 delle acque di strato e processo, operata dalla piattaforma Vega A, come in precedenza descritto; Edison ritiene al contrario che la richiesta di risarcimento del Ministero dell'Ambiente sia totalmente priva di fondamento, che le attività di cui trattasi non costituirebbero una fattispecie illecita, ma, al contrario autorizzata secondo

la normativa applicabile, e che non avrebbero prodotto alcun danno ambientale, né alcun rischio di inquinamento geologico, della falda o del mare. Conseguentemente la Società si è costituita in giudizio richiedendo la reiezione totale delle domande del Ministero dell'Ambiente (Edison EDF Group, Relazione finanziaria 2019, Bilancio consolidato).

**CONSIDERATO** che in particolare, rispetto alle **criticità** riscontrate, gli aspetti significativi sono i seguenti:

- non vi sono evidenze del fatto che alla luce della reiniezione non autorizzata di acque di produzione, lavaggio e sentina, nonché di agenti chimici pericolosi, nel pozzo Vega 6 il quadro ambientale sia lo stesso, per diverse matrici naturali, alla luce della ottenuta compatibilità ambientale del decreto VIA-AIA n. 68 del 16 aprile 2015, in quanto non sono disponibili dati e monitoraggi appositamente designati a tale verifica e non sono chiari gli effetti sulla mobilità ed ecotossicità degli elementi tossici introdotti e sull'alterazione dei cicli biogeochimici degli elementi eventualmente generati nell'area di interesse, data la natura "sterile" del pozzo Vega 6;
- ciò alla luce del fatto che il giacimento è costituito da due culminazioni separate da un'area di sella e delimitate verticalmente da un acquifero comune (parere CTVA 2633 del 9/02/2018);
- non vi sono evidenze geologiche sulle modifiche indotte dall'uso di composti chimici associati alle acque di produzione su permeabilità e porosità, nonché sulla fratturazione, specie in rocce di natura carbonatica, e su eventuali conseguenze sulla sismicità naturale e indotta dell'area a causa delle nuove 4 perforazioni e della successiva messa in produzione del campo Vega B, anche tenendo conto della vicinanza all'area costiera (meno di 11 miglia, ovvero 20 km, dalla città di Pozzallo RG) e dell'assetto geologico-strutturale della stessa;
- il Proponente non ha prodotto alcuna prova o evidenza tale da contrastare le accuse e contestazioni per danno ambientale sollevate nei giudizi precedentemente riportati ed accertate con relazioni tecniche di soggetti qualificati che, ancorché allo stato non ancora definiti, consentono di evidenziare elementi di criticità tali da ipotizzare, secondo il principio di cautela, una modifica sostanziale delle condizioni ambientali dell'area, prerogativa essenziale per la concessione della proroga del provvedimento di VIA in oggetto;
- tenuto conto della relazione ambientale del Proponente e dei contenuti del DM 39/2019 non vi è un progetto di *decommissioning* né un'analisi dei relativi impatti;
- l'analisi degli impatti su Rete Natura 2000 alla stregua della normativa di settore è assente, anche solo mediante ricorso al format prescritto dalle Linee Guida 2019.

**CONSIDERATO** inoltre che:

- in data 29 settembre 2021, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero della Cultura, si è conclusa la procedura di Valutazione ambientale strategica del "Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee" (PiTESAI), previsto dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, presentato dalla Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico. Il PiTESAI è uno strumento normativo che definisce il quadro di riferimento, condiviso con le Regioni, le Province e gli Enti locali, per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale;
- in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, fino all'adozione del PiTESAI sia i permessi vigenti di prospezione o di ricerca di **idrocarburi**, liquidi e gassosi, su terraferma e in mare, che i procedimenti amministrativi (compresi quelli di VIA) relativi al conferimento di nuovi permessi, vengono momentaneamente sospesi e riprenderanno efficacia nelle aree in cui tali operazioni risulteranno compatibili con le previsioni del Piano stesso. Nelle aree non compatibili saranno rigettate le istanze relative ai procedimenti sospesi e revocati i permessi di prospezione e di ricerca in essere. Verranno rigettate anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi, il cui permesso non sia stato autorizzato entro la data di adozione del PiTESAI. Nelle aree

in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili, le concessioni manterranno la loro efficacia fino alla scadenza e non saranno prorogate.

**VALUTATO** che le risultanze dell'istruttoria indicano che:

- le trasformazioni indotte dallo scarico di reflui petroliferi e composti associati, inclusi acidi, nel pozzo sterile Vega 6 potrebbero aver profondamente alterato il quadro ambientale di riferimento a varia scala, e gli effetti a cascata di tali perturbazioni, nonché le conseguenze ambientali, ad oggi non sono note (Pinek *et al.*, 2020; de Brito, 2021);
- le correnti marine sono in grado di trasportare in poche ore a notevoli distanze gli eventuali reflui petroliferi e composti associati, inclusi acidi, immessi nel pozzo sterile Vega 6 e potenzialmente fuoriusciti con conseguenze pericolose per le numerose biocenosi marine di pregio presenti in prossimità all'area e per i SIC di interesse, con particolare riferimento al SIC ITA080008 Contrada Religione e al SIC ITA080007 Spiaggia Maganuco;
- alla luce di quanto in precedenza riportato sono mancanti elementi per consentire di valutare l'assenza di variazioni nello stato ambientale dei luoghi, in relazione all'istanza di proroga, per le varie matrici ambientali, in particolare sedimenti superficiali e sub-superficiali del fondo marino e delle condizioni delle formazioni geologiche profonde, alla luce delle nuove attività che insisteranno in quella porzione di territorio (Chong *et al.*, 2017; Al-Arji *et al.*, 2021; Cunqi *et al.*, 2021; Kanevskaya & Novikov, 2021; Rattez *et al.*, 2021; Qi *et al.*, 2021);
- sono mancanti dati al riguardo delle complesse reazioni termodinamiche che potrebbero aver alterato gli equilibri tra le fasi minerali del sottosuolo, cambiando in modo drastico porosità e permeabilità e stato della fratturazione a varia scala generando incertezza nei modelli petrofisici di riferimento (Bonto *et al.*, 2020; Kohl *et al.*, 2020);
- il progetto di *decommissioning* ai sensi del DM 39/2019 è assente;
- l'estensione del provvedimento di compatibilità ambientale temporale osta con la necessità di valutare con la necessaria tempestività gli effetti diretti e indiretti del sopraggiungere di eventuali elementi di criticità finora mai monitorati mediante dati oggettivi aggiornati in un contesto complesso dal punto di vista geologico-strutturale e caratterizzato da una evidente fragilità ambientale;
- inoltre, ai sensi dell'art. 6 comma 17 del D. Lgs. 152/2006 del D. Lgs. 152/2006 : *“Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”*. In relazione a quanto sopra riportato si osserva che nelle raccomandazioni dal parere della CTVA n. 149 del 15/09/2021, “Valutazione Ambientale Strategica del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)” richiamato nel decreto MIT-MIC n. 399 del 29/09/2021, pag. 131, viene puntualizzato che la concessione a mare ricadente in area di vincolo non deve essere prorogata, indicazione che pur non essendo ancora vigente all'interno del Piano impone particolare attenzione nella disamina già delle attuali e pendenti istanze di proroga, al fine di assicurare che sia garantita “la salvaguardia ambientale”; detto obiettivo non risulta invero garantita per le circostanze e le considerazioni sopra svolte. In conclusione,

**La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere,**

**esprime il seguente**

### **MOTIVATO PARERE**

Si esprime parere **negativo** alla proroga del provvedimento di VIA emanato con decreto n. 68 del 16/05/2015, relativo al "Progetto di Sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO- Canale di Sicilia".

#### **Bibliografia**

- Al-Arji et al., 2021. Acid stimulation in carbonates: a laboratory test of a wormhole model based on Damkohler and Peclet numbers. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 203,108593.
- Bonto *et al.*, 2020. Wettability indicator parameter based on the thermodynamic modeling of chalk-oil-brine systems, *Energy and Fuels*, 34(7), 8018-8036.
- Chong *et al.*, 2017. Effect of injection site on fault activation and seismicity during hydraulic fracturing, *Energies*, 10(10), 1619. <https://doi.org/10.3390/en10101619>.
- Cunqi *et al.*, 2021. Modification of two-scale scontinuum model and numerical studies fro carbonate matrix acidizing. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 197, 107972.
- De Brito, 2021. Compound and cascading drought impacts do not happen by chance: a proposal to quantify their relationships, 778, 146236.
- Kanevskaya & Novikov, 2021. Modeling of fracture acidizing, in: *Processes in GeoMedia -vol. II*, Springer Geology book series, 89-105.
- Kohl *et al.*, 2020. Hydrochemical and operational parameters driving carbonate scale kinetics at geothermal facilities in the Bavarian Molasse Basin. *Geothermal Energy*, 8(1), 26.
- Pinek *et al.*, 2020. Rate of environmental change across scale sin ecology. *Biological Reviews*, 95(6), 1798-1811.
- Rattez *et al.*, 2021. Influence of dissolution on long-term frictional properties of carbonate fault gouge. *Geomechanics for Energy and the Environment*, 26, 100234.
- Qi *et al.*, 2021. Numerical simulation and analysis of fracture etching morphology during acid fracturing of dolomite reservoirs. *Chemical Engineering Science*, 229, 116028.

**Il Presidente della Commissione  
Cons. Massimiliano Atelli**